

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3959

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(DILIBERTO)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo (in lingua italiana)	»	5
Testo dell'Accordo (in lingua inglese)	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Gli accordi aerei bilaterali rispondono a tre distinte finalità relative a:

intensificazione della rete dei servizi aerei che interessano l'Italia;

soddisfacimento dell'utenza in qualità di pubblico viaggiante;

acquisizione di diritti di traffico sul territorio della controparte per l'esercizio di collegamenti da parte dell'industria di trasporto nazionale.

Nella fattispecie, l'Accordo con la Croazia è stato concordato e concluso nel contesto dei tre richiamati principi, pur se gli interessi dell'industria di trasporto aereo nazionale non apparivano connotati da esigenze immediate o di breve periodo. Peraltro anche il principio dell'acquisizione di diritti di traffico è stato attentamente considerato

nella prospettiva di venire a disporre di diritti di portafoglio, anche indipendentemente da valutazioni di breve periodo.

In un quadro più generale si è, altresì, considerata la partecipazione della Croazia all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (*International Civil Aviation Organization-ICAO*) e la conseguente opportunità di concludere un accordo di trasporto aereo per favorire lo sviluppo e regolamentare i servizi di linea.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
IN MATERIA DI SERVIZI AEREI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia hanno convenuto nel presente Accordo le "Parti contraenti",
secondo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
desiderando concludere un accordo al fine di regolare i servizi aerei fra i due Paesi sulla base del principio di reciprocità;
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo quanto diversamente disposto dal contesto:

(a) con il termine "la Convenzione" si intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 inclusi tutti gli Allegati approvati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e tutti gli emendamenti agli Allegati o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94 (a) della stessa, nella misura in cui quegli Allegati ed emendamenti sono diventati operativi o sono stati ratificati da entrambe le Parti;

(b) con il termine "autorità aeronautiche" si intende nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed ogni persona o ente autorizzato ad espletare le funzioni alle quali fa riferimento il presente Accordo; nel caso del governo della Repubblica di Croazia, il Ministro per il Traffico e le Comunicazioni ed ogni persona o ente autorizzato ad espletare le funzioni alle quali fa riferimento il presente Accordo;

(c) con il termine "linea aerea designata" si intende una linea aerea designata ed autorizzata in conformità all'Articolo 4 del presente Accordo;

(d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 di detta Convenzione;

(e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno i significati rispettivamente attribuiti loro dall'articolo 96 di detta Convenzione.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni di detta Convenzione nella misura in cui queste disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti di cui al presente Accordo al fine di istituire e gestire servizi aerei sulle rotte di cui alla Tabella di Rotta (nel presente Accordo denominati "servizi concordati" e "rotte specificate") come indicato nell'Allegato, parte integrante del presente Accordo.

2. La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti privilegi:

(a) sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente senza atterrare;

(b) effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non commerciali;

(c) nell'esercizio dei suoi servizi sulle rotte specificate, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati nella Tabella di Rotta al fine di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta, provenienti da o destinati ad altri punti così specificati.

3. Nessuna disposizione del comma 2. del presente Articolo sarà intesa a conferire alla linea aerea designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta, previo corrispettivo, destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle linee aeree

1. Ciascuna Parte contraente avrà diritto di designare per iscritto, informandone l'altra Parte contraente, una linea aerea allo scopo di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Ricevuta detta designazione, l'altra Parte contraente dovrà, in base alle disposizioni dei commi 3. e del presente Articolo, concedere senza ritardi alla linea aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente di documentare di essere qualificata ad adempiere le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla gestione dei servizi aerei internazionali da parte di dette autorità in conformità alle disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni operative di cui al comma 2. del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo, ogni qualvolta detta Parte contraente non sia nella certezza che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di detta linea aerea siano attribuiti alla Parte contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini.
5. Quando una linea aerea è stata a tal fine designata ed autorizzata, essa può iniziare in qualsiasi momento a gestire i servizi concordati, purchè la linea aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

ARTICOLO 5

Revoca e sospensione dei diritti

1. Ciascuna Parte contraente avrà diritto di revocare un'autorizzazione operativa o sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte contraente, o di imporre le condizioni che riterrà necessarie sull'esercizio di questi diritti in uno dei seguenti casi:
 - (a) ogni qualvolta non sia nella certezza che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di detta linea aerea siano attribuiti alla Parte contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini;
 - (b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti;

(c) qualora detta linea aerea non riesca a operare in conformità alle condizioni di cui al presente Accordo.

2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni specificate nel comma 1. del presente Articolo sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente. In questo caso consultazioni verranno avviate entro 60 giorni dalla data in cui la Parte contraente ne avrà fatto richiesta.

ARTICOLO 6

Esenzione da dazi doganali e di altro tipo

1. Gli aeromobili che operano su servizi aerei internazionali gestiti dalla linea aerea designata da una Parte contraente, nonché le normali dotazioni di bordo, i pezzi di ricambio, inclusi i motori, le forniture di carburante e di lubrificanti, e le provviste di bordo (ivi compresi, viveri, bevande e tabacchi) che si trovano a bordo di detto aeromobile dovranno, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte contraente, essere esentati da tutti i tipi di dazi doganali, gravami di ispezione ed ogni altro onere fiscale, purché dette attrezzature e detti altri beni restino a bordo dell'aeromobile.

2. Saranno altresì esentati dagli stessi dazi, imposte ed oneri, ad esclusione degli oneri relativi al servizio reso:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, inclusi i motori e normali dotazioni di bordo, introdotti da aeromobile della linea aerea designata di una Parte contraente nel territorio dell'altra e destinati al solo uso e consumo dell'aeromobile di detta linea aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, inclusi i motori e normali dotazioni di bordo, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte contraente sull'aeromobile della linea aerea designata di una Parte contraente, nell'esercizio dei servizi concordati, entro i limiti e le condizioni fissate dalle autorità competenti di detta altra Parte contraente, e destinati al solo uso e consumo durante il volo.

3. I materiali che godono delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali, di cui ai precedenti commi, saranno utilizzati soltanto per scopi relativi ai servizi aerei internazionali e devono essere riesportati, se non utilizzati, a meno che sia concesso il loro trasferimento ad altra linea aerea internazionale o la loro importazione permanente, in conformità alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

ARTICOLO 7

Principi che regolano la gestione dei servizi concordati

1. Le linee aeree designate dalle Parti contraenti dovranno avere egue e pari opportunità nella gestione dei servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Nella gestione dei servizi concordati la linea aerea designata da ciascuna Parte contraente dovrà tenere in conto gli interessi della linea aerea designata dall'altra Parte in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sull'insieme o su parte delle stesse rotte.
3. I servizi concordati forniti dalla linea aerea designata dalle Parti contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze di trasporto degli utenti sulle rotte specificate ed avere come primo obiettivo quello di fornire, con un ragionevole fattore carico, una capacità adeguata a soddisfare le attuali necessità e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta, fra i territori delle Parti contraenti.
4. Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, imbarcati e sbarcati sui punti nelle rotte specificate in territorio di Stati diversi dai punti nel territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea saranno sancite in conformità al principio generale secondo cui la capacità deve essere commisurata a:
 - (a) esigenze di traffico da e verso il territorio della Parte contraente che ha designato la linea aerea;
 - (b) esigenze di traffico dell'area attraverso la quale passa il servizio concordato tenendo conto degli altri servizi di trasporto stabiliti dalle linee aeree degli stati compresi in detta area; e
 - (c) esigenze delle operazioni dirette della linea aerea.
5. Prima dell'inaugurazione dei servizi concordati e per le successive modifiche di capacità, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti concorderanno l'applicazione pratica dei principi contenuti nei precedenti commi del presente Articolo concernenti la gestione dei servizi concordati da parte delle linee aeree designate.
6. La linea aerea designata di ciascuna Parte contraente dovrà presentare per l'approvazione alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente i programmi di volo comprendenti informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzare, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Ai fini dei successivi commi, con il termine "tariffa" si intende l'importo da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci, nonché le condizioni in base alle quali si applicano detti importi, ivi compresi i prezzi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ausiliari ed esclusi gli importi da corrispondere e le condizioni per il trasporto della posta.
2. Le tariffe che le linee aeree designate dalle Parti contraenti praticeranno per il trasporto da e verso il territorio dell'altra Parte contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, prendendo in debita considerazione tutti i fattori pertinenti, ivi compresi costi di gestione, ragionevole profitto e tariffe delle altre linee aeree.
3. Le tariffe di cui al comma 2. del presente Articolo dovranno essere oggetto di consultazione fra le linee designate di ciascuna Parte contraente.
4. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo può essere ridotto, previo accordo di dette autorità.
5. Questa approvazione potrà essere fornita espressamente. Qualora nessuna delle autorità aeronautiche abbia manifestato disaccordo entro venti (20) giorni dalla data di presentazione, in conformità al comma 4. del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il termine per la presentazione venga ridotto, ai sensi del comma 4. del presente Articolo, le autorità aeronautiche possono concordare che il termine entro il quale deve essere notificata la mancata approvazione sia inferiore a venti (20) giorni.
6. Qualora non possa essere concordata una tariffa in conformità al comma 3. del presente Articolo, o qualora, durante il periodo applicabile in conformità al comma 5. del presente Articolo, le autorità aeronautiche di una Parte contraente abbiano inviato alle autorità aeronautiche dell'altra Parte una notifica scritta di non accordo sulla tariffa convenuta in conformità alle disposizioni del comma 3. del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si adopereranno al fine di concordare le tariffe.
7. Nessuna tariffa potrà entrare in vigore se le autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente non l'avranno approvata.
8. Una tariffa stabilita in conformità alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a che non sia stata stabilita una nuova tariffa.

ARTICOLO 9**Leggi e regolamenti**

(1) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relative all'ammissione, alla permanenza o alla partenza dal suo territorio degli aeromobili che operano nel settore della navigazione aerea internazionale, ovvero alla gestione e navigazione di detti aeromobili mentre essi si trovano sul suo territorio, dovranno essere applicati agli aeromobili della linea aerea designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da detti aeromobili dal momento dell'arrivo fino alla partenza entro i limiti del territorio di questa prima Parte contraente.

(2) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relative all'ammissione, la permanenza o la partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta degli aeromobili, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere rispettati da o per conto di detti passeggeri, equipaggio, merci o posta degli aeromobili designati dall'altra Parte contraente all'ingresso, alla partenza o nella fase di permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

ARTICOLO 10**Riconoscimento di licenze e certificati**

1. Certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine e licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente dovranno nel periodo di propria validità, subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 2. di questo Articolo, essere riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente.

2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento di validità, ai fini del sorvolo del proprio territorio, di certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine, o licenze, rilasciati o convalidati a suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

ARTICOLO 11**Uffici di rappresentanza della linea aerea**

1. Ciascuna Parte contraente concederà alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere, in punti specificati nella Tabella di Rotta nel suo territorio, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una delle due o di entrambe le Parti contraenti, necessari a soddisfare le esigenze della linea aerea designata.

2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle due Parti contraenti sarà consentito subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti.
3. Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi che regolano l'ammissione ed il soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive amministrative applicabili in quel territorio.
4. Il numero di detto personale, convenuto sulla base di un accordo fra le due linee aeree, sarà sottoposto all'approvazione delle autorità competenti delle due Parti contraenti.
5. Ciascuna Parte contraente fornirà le necessarie assistenze e facilitazioni a detti uffici ed a detto personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza dell'aviazione

- a) In conformità ai loro diritti ed ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, le Parti contraenti ribadiscono che il loro obbligo, l'una nei confronti dell'altra, a salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile contro atti di illecita interferenza è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la totalità dei loro diritti e dei loro obblighi previsti dal diritto internazionale, le Parti contraenti dovranno in particolare agire in conformità alle disposizioni della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione di atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti a servizi di aviazione civile internazionale firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, integrativo della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, nonché di qualsiasi altra Convenzione sulla Sicurezza dell'aviazione civile alla quale entrambe le Parti possono aderire.
- b) Le Parti contraenti si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti e delle attrezzature di navigazione aerea e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

c) Nelle loro reciproche relazioni le Parti contraenti agiranno in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e qualificate come Allegati alla Convenzione, nella misura in cui queste disposizioni di sicurezza siano applicabili alle Parti; esse dovranno richiedere che gli operatori degli aeromobili immatricolati nei loro registri, gli operatori degli aeromobili aventi la loro sede principale d'affari o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio agiscano in conformità a dette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione.

d) Ciascuna Parte contraente conviene che a tali operatori di aeromobili si possa richiedere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al comma c) richieste dall'altra Parte contraente per l'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio dell'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente dovrà assicurare che misure adeguate siano effettivamente applicate entro il suo territorio al fine di proteggere l'aeromobile ed ispezionare i passeggeri, l'equipaggio, il bagaglio a mano e al seguito, le merci e le provviste di bordo prima e durante l'imbarco ed il carico. Ciascuna Parte contraente dovrà anche considerare con favore le richieste provenienti dall'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una specifica minaccia.

e) Qualora si verifichi un incidente o una minaccia di cattura illecita di aeromobili civili o altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e del loro equipaggio, degli aeroporti o delle attrezzature di navigazione aerea, ciascuna Parte contraente dovrà contribuire con l'altra a facilitare le comunicazioni e ad adottare misure adeguate miranti a porre fine rapidamente ed in condizioni di sicurezza a detto incidente o detta minaccia.

f) Qualora una Parte contraente si discosti dalle disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente potranno richiedere immediate consultazioni con le autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 13

Vendita e trasferimento di proventi

1. Ciascuna Parte contraente concede alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della sua rete, e delle reti delle altre linee aeree, sia direttamente che tramite rappresentanti.

2. La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente sarà libera di trasferire effettivamente all'estero, senza alcuna limitazione o ritardo, i redditi eccedenti le spese sostenute in relazione alle vendite per il trasporto di passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari.
3. Ciascuna Parte contraente garantirà alla linea aerea designata dell'altra Parte contraente l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile al tasso ufficiale di cambio in vigore il giorno del trasferimento. I trasferimenti saranno effettuati immediatamente, senza alcuna dilazione, entro un massimo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta.
4. Qualora il sistema di pagamenti fra le Parti contraenti sia regolato da un accordo speciale, si applicherà questo accordo.

ARTICOLO 14

Consultazioni

1. In uno spirito di stretta cooperazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno fra loro di volta in volta al fine di garantire l'attuazione ed il pieno rispetto delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.
2. Qualora una delle due Parti contraenti ritenga auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto detta modifica all'altra Parte contraente. Le consultazioni fra le due Parti contraenti concernenti la modifica proposta potranno essere orali o scritte e, se non diversamente concordato, avviarsi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle due Parti contraenti.
3. Nel caso in cui una delle due Parti contraenti ritenga auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, detta modifica sarà concordata nel corso di consultazioni dalle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e ciò avrà inizio entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
4. Qualsiasi modifica al presente Accordo in conformità al comma 2. del presente Articolo avrà effetto quando detta modifica sarà confermata con uno scambio di note tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 15**Composizione delle controversie**

1. Qualora insorga una controversia fra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in prima istanza cercare di comporre tramite negoziato.

2. Qualora le Parti contraenti non riescano a raggiungere una composizione della controversia tramite negoziato, esse possono convenire di affidarne la risoluzione a persone od organismi; qualora non si accordino in tal senso, la controversia su richiesta di ciascuna Parte contraente sarà sottoposta per la decisione ad un Tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte contraente ed il terzo eletto dai due così nominati. Ciascuna Parte contraente nominerà l'arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della nota con cui, tramite canali diplomatici, l'altra Parte contraente avrà richiesto la risoluzione arbitrale della controversia attraverso questo Tribunale, mentre il terzo arbitro sarà designato entro ulteriori sessanta (60) giorni.

Qualora una delle Parti contraenti non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non venga scelto entro il periodo indicato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale può su richiesta di ciascuna Parte contraente nominare uno o più arbitri a seconda di quanto richiesto dalle circostanze. In questo ultimo caso il terzo arbitro dovrà avere la nazionalità di uno Stato terzo e dovrà agire come Presidente del Tribunale arbitrale.

3. Le Parti contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione presa ai sensi del comma 2. del presente Articolo.

4. Le controversie concernenti dazi doganali e qualsiasi altro tipo di imposizione fiscale non saranno in nessun caso sottoposte alla procedura del Tribunale arbitrale contemplata dal comma 2. del presente Articolo.

5. Ciascuna Parte contraente dovrà sostenere le spese e le remunerazioni necessarie per il suo arbitro; l'onorario per il terzo arbitro e le spese necessarie per questi così come quelle adottate per l'attività dell'arbitrato saranno egualmente ripartite tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 16**Adattamento alle convenzioni multilaterali**

In caso di conclusione di una Convenzione o Accordo multilaterale concernente il trasporto aereo a cui aderiscono entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sarà emendato per conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo tramite consultazioni fra le due Parti contraenti.

ARTICOLO 17**Fornitura di Statistiche**

Su richiesta, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle autorità aeronautiche dell'altra statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico effettuato dalle rispettive linee aeree designate sui servizi concordati provenienti da e diretti al territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 18**Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale**

Il presente Accordo e tutte le sue modifiche dovranno essere registrate presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 19**Cessazione**

Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento dare notifica scritta all'altra Parte contraente di aver deciso di denunciare il presente Accordo; detta notifica dovrà essere contemporaneamente comunicata alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso il presente Accordo dovrà cessare dodici (12) mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notifica dell'altra Parte contraente, a meno che detta notifica non venga ritirata di comune accordo prima della fine di questo periodo. In assenza di dichiarazione di ricezione da parte dell'altra Parte contraente, la notifica sarà considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui la Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha ricevuto la notifica.

ARTICOLO 20**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si scambieranno i loro rispettivi strumenti di ratifica.

In fede del quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA, il 28 LUG. 1998, in due originali, in lingua Inglese, Italiana e Croata, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'adempimento, interpretazione o applicazione, prevarrà il testo Inglese.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA

ALLEGATO

TABELLE DI ROTTA

Tabella di rotta II

Rotte sulle quali i servizi aerei possono essere operati dalla linea aerea designata dalla Repubblica Italiana
Punti in Italia/Croazia e viceversa

Tabella di rotta I

Rotte sulle quali i servizi aerei possono essere operati dalla linea aerea designata dalla Repubblica di Croazia:
Punti in Croazia/Roma e viceversa

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

D

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
CONCERNING AIR SERVICES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia.

hereinafter called in the present Agreement the “Contracting Parties”,

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two Countries based upon the principle of reciprocity;

have agreed as follows:

ARTICLE 1Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Articles 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 and 94(a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;
- b) the term "Aeronautical Authorities" means; in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorised to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of the Government of the Republic of Croatia, the Minister for Traffic and Communication and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;
- c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement.
- d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
- e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3Grant of rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes") as mentioned in the Annex.
2. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:
 - a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
 - b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;
 - c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

3. Nothing in paragraph 2. of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of and authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating in agreed services on the specified routes.
2. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3. and 4. of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorisation.
3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisation referred to in paragraph 2. of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 5

Revocation or suspension of rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:
 - a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;
 - b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;
 - c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1. of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party. In such a case consultations will begin within a period of sixty (60) days from the date of request made by either Contracting Party for consultations.

ARTICLE 6

Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment; spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.
2. There shall also be exemption from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:
 - a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;
 - b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

ARTICLE 7

Principles governing operation of agreed services

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.
2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.
3. The agreed services provided by the designated airline of the each Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories of States other than points in the territory of the Contracting Party which designated the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:
 - a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
 - b) traffic requirements of the area through which the agreed service passes, after taking account of other transport services established by the airlines of the States comprising the area; and
 - c) the requirements of through airline operation.
5. Before inauguration of the agreed services and for the subsequent changes of capacity, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall agree to the practical application of the principles contained in the previous paragraphs of this Article regarding the operation of the agreed services by the designated airlines.
6. The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least sixty (60) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8Tariffs

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
3. The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article should be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Party.
4. The tariffs shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least forty five (45) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

- 5 This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within twenty (20) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than twenty (20) days.
6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (3) of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to agree upon the tariffs.
7. No tariff shall come into force unless the aeronautical authorities of either Contracting Party have approved of it.
8. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.
2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2. of this Article, be recognised as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognise as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel choose among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designed airline.
2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the **competent Authorities**.
3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative directives applicable in that **territory**.
4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate **Authorities of the two Contracting Parties**.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation security

- a) Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention of Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation signed at Montreal on 24 February 1988, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971 or of any other Aviation Security Conventions to which the two parties may adhere.
- b) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

- c) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
- d) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (c) above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on-items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
- e) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

- f) Should a Contracting party depart from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of that Party.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.
2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.
3. Each Contracting Party shall ensure the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers in a free convertible currency at the official rate of exchange on the day the transfer is made. Transfers shall be effected immediately, without any delay, at the latest within sixty (60) days after the date of request.
4. Whenever the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreement shall apply.

ARTICLE 14Consultation

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.
2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.
3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of the request.
4. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2. of this article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

ARTICLE 15Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.
2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a State and shall act as President of the arbitral tribunal.
3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2. of this article.

4. Any dispute concerning any kind of customs duties and any other fiscal charge will not, in any case, be submitted to the procedure of the tribunal of arbitrators, provided for in paragraph 2. of this article.
5. Each Contracting Party shall bear the expenses and remuneration necessary for its arbitrator; the fee for the third arbitrator and the expenses necessary for this one as well as those due to the activity of arbitration shall be equally shared by the Contracting Parties.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide to the aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20Entry into force

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate, at this day of - 8 LUG. 1998 at ROME
in the English, Italian and Croatian languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of implementations, interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy



For the Government of
the Republic of Croatia



ANNEX

ROUTE SCHEDULES

ROUTE SCHEDULES II

Routes on which air services may be operated by the designated airline of the Republic of Italy:

Points in Zagreb/Italy and viceversa

ROUTE SCHEDULES I

Routes on which air services may be operated by the designated airline of the Republic of Croatia:

Points in Croatia/Rome and viceversa

